



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Misure straordinarie per l'anno 2020, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in materia di credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e per le imprese di esercizio cinematografico di cui agli articoli 16 e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2020**

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*, e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il *“Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante *“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

VISTO l’articolo 16 della citata legge n. 220 del 2016, che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della citata legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l’articolo 12, comma 3, della citata legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 37 della citata legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”,

VISTO il decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nell'ambito di trasferimento di funzioni e





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

riorganizzazione dei Ministeri, riassegna le competenze in materia di turismo a questo dicastero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e, in particolare, l’articolo 23;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 183, comma 7, che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge;

VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2020, recante “*Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale 8 luglio 2020, recante “*Misure straordinarie per l’anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 giugno 2020, recante “*Riparto di quota parte del fondo emergenze di conto capitale di cui all’art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020*”;

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, recante “*Ulteriore riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020*”, che,





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

all'articolo 1, comma 1, lettera c), e all'articolo 2, comma 1, lettera a), destina complessivamente euro 13.500.000 ai crediti d'imposta per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di cui al Capo II del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*";

RILEVATA l'esigenza di introdurre norme tecniche finalizzate a mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica, nonché, per le medesime finalità, misure correttive riguardanti le procedure di riconoscimento ed erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo;

RITENUTO di dover apportare modifiche al decreto interministeriale 8 luglio 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, emanato per le finalità di cui alla precedente premessa;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

*(Disposizioni per fronteggiare le ricadute negative sul settore della distribuzione cinematografica nazionale derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID -19)*

1. Per far fronte alle ricadute negative sul settore della distribuzione cinematografica nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, il credito d'imposta previsto dall'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220 per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, la cui prima diffusione in sala cinematografica è avvenuta dal 3 febbraio al 31 dicembre 2020, è calcolato, in deroga alle aliquote di cui alla Tabella 2 allegata al decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", e alle altre disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5, del medesimo decreto, applicando al costo eleggibile le seguenti aliquote:





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. 50% del costo eleggibile di distribuzione nazionale, come identificato in base alle spese indicate nella tabella 3 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, in caso di prima uscita in sala compresa tra il 3 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020;
- b. 80% del costo eleggibile di distribuzione nazionale, come identificato in base alle spese indicate nella tabella 1 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, in caso di prima uscita in sala compresa tra il 27 febbraio 2020 e il 5 marzo 2020, nonché fra il 15 giugno 2020 e il 25 ottobre 2020;
- c. 60% del costo eleggibile di distribuzione nazionale, come identificato in base alle spese indicate nella tabella 1 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, in caso di prima uscita compresa tra il 26 ottobre e il 31 dicembre 2020.

2. Nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a uscite in sala programmate per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 15 giugno 2020 e per il periodo compreso tra il 22 ottobre 2020 e il 5 novembre 2020 poi annullate a causa dell'emergenza Covid-19, tali costi sono riconosciuti con aliquota specifica pari al 90% in aggiunta al credito d'imposta richiesto ai sensi del presente decreto ovvero del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”.

3. Il limite massimo di credito d'imposta spettante per opera che rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è pari a un milione di euro, elevabile a 1,3 milioni di euro nel caso in cui sia applicata la disposizione di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per le opere cinematografiche che hanno usufruito della deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevista dal decreto ministeriale 4 maggio 2020.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”.

6. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, è definita la documentazione da allegare in relazione ai requisiti di cui al presente articolo, nonché i termini entro cui detta







IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

documentazione, a pena di decadenza, deve essere trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo e le ulteriori specifiche applicative.

Articolo 2

*(Disposizioni per fronteggiare le ricadute negative sul settore dell'esercizio cinematografico derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID -19)*

1. Al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore dell'esercizio cinematografico a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19:
  - a. per favorire la cedibilità del credito d'imposta, prevista dall'articolo 31 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", alle richieste definitive di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, presentate fino al 31 dicembre 2020, non si applica quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 14 del medesimo decreto;
  - b. per le richieste di cui al Capo IV del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", presentate nel corso dell'anno 2020, non si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 del medesimo decreto;
  - c. l'aliquota di cui all'articolo 16 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", in deroga alla tabella 7 allegata, è fissata nella misura fissa del 15 per cento degli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla programmazione di film effettuata nel periodo intercorrente fra il 24 febbraio 2020 e il 30 novembre 2020; tale aliquota è incrementata al 20 per cento per le piccole e medie imprese.

Articolo 3

*(Modifiche al decreto interministeriale 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e al decreto interministeriale 15 marzo 2018,*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”)*

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 8 luglio 2020, le parole “*articolo 12, commi 1 e 2,*” sono sostituite dalle seguenti: “*articolo 12, commi 1, 2 e 3*”.

2. All’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, le parole “*euro 3.000.000*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 5.000.000*”.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

